

2017

L'origine delle merci nel nuovo  
Codice Doganale Unionale  
(parte 1)



Dott. Francesco F. Pittaluga

A M.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'Autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'Autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.

La presente opera è coperta dal diritto d'autore e come tale tutelata ai sensi della L. 633/1941. Delle parti della presente opera già oggetto di preventiva pubblicazione è stata data debita indicazione in corrispondenza del relativo capitolo. Eventuali riproduzioni, anche solo parziali, della stessa dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autore e, in ogni caso, dell'effettiva paternità dell'opera dovrà essere fatta menzione in nota.

La Spezia, Novembre 2017

## **Elenco e descrizione degli acronimi**

**CDU** – Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione

**RD-CDU** – Regolamento (UE) n. 2446/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione

**RE-CDU** – Regolamento (UE) n. 2447/2015 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione

## Indice

1	L'importanza dell'origine della merce nell'accertamento doganale	7
2.I	L'importanza della corretta determinazione dell'origine geografica della merce	14
2.II	Prodotti originari e prodotti oggetto di trasformazione o lavorazione: le regole dell'origine comune.	17
2.III	Le prove dell'origine comune ed il regime speciale di importazione non preferenziale per beni determinati	26
2.IV	Il controllo della prova di origine	29
3.I	Le preferenze generalizzate unilateralmente concesse dalla U.E. a favore dei Paesi in via di sviluppo ("sistema SPG").	31
3.I.A	Gli aspetti generali del sistema SPG: il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 978/2012.	31
3.I.B	Gli aspetti generali della disciplina doganale in materia di preferenze generalizzate	41
3.I.C.	Le regole di origine nel "sistema SPG": prodotti originari, prodotti trasformati e lavorazioni trascendenti	43
3.I.D	I cumuli geografici: una deroga alle regole generali di origine del "sistema SPG".	59
3.I.E	La modalità di accertamento dell'origine nel "sistema SPG": dalla prova cartacea al censimento dei produttori nei Paesi beneficiari	69
3.I.E.1	Le procedure destinate a facilitare il rilascio della prova di origine preferenziale: la dichiarazione del fornitore ed il certificato di informazione INF-4.	72

3.I.E.2	Modalità di emissione delle prove di origine nel “sistema SPG” nel corso del periodo transitorio	78
3.I.E.3	Il nuovo sistema “REX”: da un sistema cartaceo basato su una certificazione emessa dall'autorità per ciascuna spedizione ad un sistema basato sulla registrazione dell'esportazione e l'emissione di una sua attestazione quale prova dell'origine SPG della merce	89
3.I.F	Il controllo della prova di origine nel “sistema SPG”: forme di cooperazione, modalità di attivazione e risultati delle investigazioni	104
3.i.G	Le enclave di Ceuta e Melilla	115
3.II	Le altre preferenze concesse unilateralmente dall'Unione Europea	117
3.II.A	Gli aspetti generali	117
3.II.B.1	Le regole di origine del “sistema delle altre preferenze unilaterali”: prodotti originari, prodotti trasformati, lavorazioni trascendenti e cumulo bilaterale	119
3.II.B.2	La “regola del trasporto diretto”: una disciplina ormai non più applicabile al sistema SPG ma ancora in vigore per le altre preferenze tariffarie riconosciute dall'Unione Europea	130
3.II.C	Le modalità di emissione delle prove di origine nel “sistema delle altre preferenze unilaterali” concesse dall'Unione Europea	134
3.II.D	Il controllo della prova di origine nel “sistema delle altre preferenze unilaterali”	144
3.II.E	Le enclave di Ceuta e Melilla	146

## APPENDICI

## Link di consultazione delle principali fonti normative citate

- ✓ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1513182338490&from=IT>
- ✓ Regolamento (UE) n. 2446/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&qid=1513182799154&from=IT>
- ✓ Regolamento (UE) n. 2447/2015 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20170614&qid=1513182669303&from=IT>
- ✓ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze generalizzate e che abroga il regolamento(CE) n. 732/2008 del Consiglio: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20170519&qid=1513182911124&from=IT>


# Capitolo 1

## L'importanza dell'origine della merce nell'accertamento doganale

La normativa doganale così come – in particolare – la fiscalità di confine non sono costanti né nel tempo né nello spazio; è infatti possibile che una determinata tipologia di merce, nel corso del tempo, sia soggetta ad una disciplina doganale non costante, variabile a seconda delle mutevoli esigenze rappresentate dalla Commissione dell'Unione Europea a tutela del mercato interno e dello sviluppo economico ed industriale degli operatori comunitari. E' anche possibile che il differente trattamento non sia conseguenza del trascorrere naturale del tempo (o, per meglio dire, del susseguirsi degli interventi normativi che – fisiologicamente – vengono posti in essere all'interno di ogni ordinamento giuridico al fine di renderlo sempre attuale e rispondente alle esigenze del momento) ma bensì del luogo di origine o di provenienza geografica della merce.

In linea tendenziale, l'accertamento doganale è ancora oggi basato su quattro elementi fondamentali che, non a caso, sono abitualmente definiti "elementi dell'accertamento", tutti riferiti alla specifica merce oggetto di vincolo a regime (anche se, come vedremo a breve, per uno di tali elementi talvolta viene in rilievo anche un elemento "soggettivo"): la quantità, la qualità, l'origine ed il valore.





Per quanto riguarda il **valore** della merce in Dogana, la disciplina fondamentale è dettata dagli artt. 69 e ss. CDU, dall'art. 71 del RD-CDU e dagli artt. 127 e ss. del RE-CDU.

Per quanto riguarda la **qualità**, con tale termine si intende – invero – il risultato dell'operazione di catalogazione di un bene all'interno di un articolato elenco – denominato "tariffa doganale" – costituito da diverse migliaia di "voci" raggruppate in 99 capitoli a loro volta componenti 21 sezioni.

Per **classificazione doganale** si intende proprio l'operazione consistente nell'attribuire ad ogni prodotto, in base alle sue caratteristiche merceologiche, un codice composto da una sequenza numerica di 8 cifre (nomenclatura combinata) o 10 cifre (TARIC):

- ✓ le prime due cifre indicano il capitolo;
- ✓ le terza e la quarta cifra indicano la voce doganale;
- ✓ le quinta e la sesta indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato (SA o HS), valido a livello internazionale;

L'evoluzione della struttura del commercio internazionale ha reso evidente la necessità di modificare in modo rilevante la Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione della merce nelle tariffe doganali sottoscritta a Bruxelles il 15/12/1950<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle Tariffe Doganali (abbreviata in BTN - Brussels Tariff Nomenclature), detta anche

Per tale motivo, dopo lunghe trattative condotte nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane, nel 1987 hanno finalmente trovato applicazione le disposizioni di cui alla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sottoscritta a Bruxelles il 14/06/1983).

E' proprio l'art. 1 di tale Convenzione a fornire la nozione di "Sistema Armonizzato" inteso come *"la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema Armonizzato"*<sup>2</sup>.

Il Sistema Armonizzato comprende circa 5000 descrizioni di prodotti e gruppi di prodotti raggruppati in Sezioni, Capitoli, voci e sottovoci e identificati con un codice a 6 cifre di cui:

- a) le prime due indicano il Capitolo;
  - b) la terza e la quarta individuano la posizione che la voce occupa nell'ambito del capitolo;
  - c) la quinta cifra si riferisce alla sottovoce e la sesta ad una ulteriore ripartizione della sottovoce stessa anche se, vi è da dire al riguardo, la maggior parte dei commentatori assume la quinta e la sesta cifra in un *unicum* costituito dalla sottovoce SA;
- ✓ la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci della nomenclatura combinata (NC), proprie dell'Unione Europea.

Il sistema di nomenclatura combinata delle merci è stato introdotto dal regolamento (CEE) n. 2658/1987 in modo da

---

Nomenclatura del Consiglio di Cooperazione Doganale, è strutturata su un codice numerico composto da due coppie di cifre (tipo 01.23).

Nella Tariffa Doganale Comune la disaggregazione delle voci in sottovoci e in ulteriori suddivisioni permette di identificare le merci con un dettaglio di informazioni molto spinto

- <sup>2</sup> Il Sistema Armonizzato prevede una combinazione fra la nomenclatura tariffaria e la nomenclatura statistica che assicuri un grado di precisione e di comparabilità in sede di negoziati commerciali internazionali e che permetta di mantenere una stretta correlazione tra il Sistema Armonizzato e la SITC delle Nazioni Unite

poter rispondere, in un solo momento, alle esigenze della tariffa doganale comune (TDC), delle statistiche del commercio estero dell'Unione ed alle altre politiche unionali relative all'importazione ed all'esportazione di merci.

La nomenclatura combinata vera e propria è contenuta nell'allegato I di tale regolamento ed individua in modo puntuale le aliquote daziarie della tariffa doganale comune e, se del caso, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.

Essa è aggiornata annualmente dalla Commissione dell'Unione Europea (cfr. art. 12 del reg. cit.) mediante approvazione di uno specifico regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote daziarie ed è oggetto di pubblicazione sulla GUCE entro il 31 ottobre di ogni anno per trovare applicazione dal 1 gennaio dell'anno successivo.


L'art. 2 del reg. cit. chiarisce che la Nomenclatura Combinata riprende:

- a) la nomenclatura del sistema armonizzato;
- b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate "sottovoci NC" quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;
- c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

Ciascuna sottovoce NC è contraddistinta da un codice numerico di otto cifre:

- a) le prime sei corrispondono ai codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato (la cosa è ovvia in quanto la nomenclatura combinata costituisce proprio una specificazione del sistema armonizzato);
- b) la settima e l'ottava identificano le sottovoci NC; allorché non vi siano particolari esigenze di ulteriore suddivisione in sottovoci del sistema armonizzato, le ultime cifre sono sempre "00";

- ✓ la nona e la decima cifra indentificano le sottovoci TARIC che, insieme alla nomenclatura combinata, formano la vera e propria TARIC e che costituiscono il completamento della NC per l'applicazione ed il calcolo della fiscalità di confine. Anche in questo caso, in assenza di particolari esigenze tariffarie o di applicazione della normativa doganale, le ultime due cifre della TARIC, sono sempre "00". Eccezionalmente, al fine di applicare regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla nona e alla decima cifra, queste vengono ulteriormente specificate mediante utilizzo dei c.d. "codici aggiuntivi TARIC" (c.d. **CADD**) a quattro caratteri (cfr. art. 3 § 3 del regolamento CEE n. 2658/1987) dei quali – di solito – il primo è alfabetico e gli altri sono numerici.



La classificazione doganale presuppone la corretta individuazione della tipologia del prodotto o del bene (nonché, in taluni casi, della sua effettiva destinazione) e ne consente l'associazione ad una specifica voce TARIC ed al correlato trattamento tariffario e, se del caso, di individuare le misure di politica commerciale applicabili al caso di specie.

In linea generale, la classificazione non è incisa dall'origine o dalla provenienza geografica del prodotto o del bene; nondimeno, vi

sono dei casi (specie in relazione all'applicazione dei dazi antidumping e compensativi) in cui tali elementi hanno rilievo anche ai fini *de quibus*: in tali ipotesi, gli unici elementi di classifica che variano sono le ultime due cifre costituenti la sottovoce TARIC. E' anche possibile, sempre ai medesimi fini, ossia per l'applicazione differenziata del dazio antidumping o compensativo, che i prodotti classificabili all'interno di un'unica sottovoce TARIC debbano essere distinti in ragione dell'identità del soggetto estero produttore (circostanza, questa, che nella normalità dei casi è invece del tutto neutra a fini classificatori); è proprio questo uno dei casi in cui l'Unione Europea fa ricorso all'uso dei CADD.

La classificazione, che può sembrare un'attività semplice e meccanica, è in realtà un'operazione che presenta difficoltà di non poco momento conseguenti sia alle particolarità tecnico-costruttive del prodotto che di volta in volta vi è soggetto sia alla particolare estensione delle categorie merceologiche nonché alla loro non sempre facile interpretazione.

Il terzo elemento dell'accertamento è la **quantità** della merce; solo per alcune specifiche voci della NC è prevista l'obbligatoria indicazione della c.d. "unità statistica", ossia del numero di unità di prodotto vincolate a regime. Nondimeno, è evidente che la quantità di beni oggetto della specifica operazione, anche se non ex se rilevante a fini di classifica, incide pur sempre su almeno uno degli altri elementi dell'accertamento, ossia il valore della merce in dogana.

L'ultimo di tali elementi (che è poi proprio quello oggetto della presente trattazione) è l'**origine** dovendosi intendere per tale il luogo fisico (area geografica) in cui un bene è stato "creato" (a titolo originario o a titolo derivato, ossia a seguito di lavorazione o trasformazione di un diverso bene o prodotto già esistente nella realtà fenomenica).

Come vedremo a breve, il concetto di origine non è unico, si deve distinguere fra origine comune - a cui è collegata l'applicazione delle misure daziarie ordinarie così come quella del dazio antidumping e compensativo nonché l'applicazione del regime dei contingenti, dei massimali tariffari di importazione, dei regolamenti

di politica commerciale non tariffaria dell'Unione - ed origine preferenziale – a cui, invece, è collegata l'applicazione, in luogo delle misure daziarie ordinarie, di misure tariffarie “di favore” (c.d. preferenze tariffarie) che possono essere o concesse dall'Unione Europea a titolo unilaterale a favore di Paesi o territori beneficiari che si trovano in particolari condizioni o su base bilaterale o plurilaterale, in funzione di uno specifico accordo concluso fra questa e Stati terzi che, in questo caso, vengono comunemente definitivi come “Paesi accordisti”.

## Capitolo 2

### L'origine comune delle merci.

#### 2.1. L'importanza della corretta determinazione dell'origine geografica della merce.

La corretta determinazione dell'origine di una merce ha importanti implicazioni sia per stabilire la sua posizione rispetto alle altre merci presenti all'interno del territorio doganale unionale sia per determinare le misure tariffarie e non tariffarie alle quali la stessa deve essere sottoposta all'atto della sua immissione in libera pratica o della sua esportazione o del suo vincolo ad uno dei regimi speciali previsti dal CDU. Infatti (cfr. art. 59 § 1 del CDU):

- ✓ le disposizioni in materia di applicazione della tariffa doganale comune, ad eccezione di quelle inerenti il trattamento tariffario preferenziale unilateralmente concesso nell'ambito del sistema SPG e di quelle inerenti il trattamento tariffario preferenziale unilateralmente concesso dall'Unione Europea al di fuori di tale sistema;
- ✓ le disposizioni in materia di misure di politica commerciale, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni della Unione Europea aventi ad oggetto di scambi di merci;
- ✓ tutte le altre misure in materia di origine delle merci;

si basano sulla nozione di "**origine non preferenziale**" (c.d. "**origine comune**"), così come definita dagli artt. 60 e 61 del CDU. In realtà, nel definire il perimetro di applicazione delle disposizioni sopra richiamate concorre anche il contenuto degli artt. 4 e 5 del CDU, laddove il primo individua i limiti esterni di ciò che deve essere considerato "territorio unionale" e, il secondo, descrive in modo puntuale cosa si debba intendere per:

1. **merci unionali** (cfr. art 5 § 1 n. 23 CDU), costituite da quelle:

- a) interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte di esso;
  - b) introdotte nel territorio doganale dell'Unione Europea da Paesi o territori non facenti parte di essa e immesse in libera pratica;
  - c) ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione Europea esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);
- 2) **merci non unionali** (cfr. art 5 § 1 n. 23 CDU), costituite – per differenza – da tutte quelle diverse da quelle sopra indicate o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali a seguito di esportazione.

La particolare condizione di una specifica merce rispetto alle disposizioni in materia di origine viene chiamata **posizione doganale** (cfr. art. 5 § 1 n. 22 CDU).

In linea di principio le disposizioni in materia di origine comune hanno come fine quello di determinare la posizione doganale della merce e, conseguentemente, il regime giuridico ad essa applicabile; quelle in materia di **origine preferenziale** (che tratteremo in seguito) servono, invece, a stabilire il campo di applicazione degli eventuali regimi tariffari di favore previsti o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali ovvero concessi unilateralmente dall'Unione Europea a favore di taluni Paesi o territori.

Queste ultime misure possono essere riconosciute o nell'ambito del c.d. "sistema SPG" o al di fuori di tale sistema, ma pur sempre al non celato fine di favorire lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale dei Paesi che ne sono destinatari.

Fanno perno sul concetto di origine comune tutte le disposizioni comunitarie in materia di:

- ✓ divieti;
- ✓ contingenti;
- ✓ massimali tariffari;
- ✓ dazi antidumping e compensativi (ma, come evidente, non quelle in materia di dazi preferenziali);



- ✓ sorveglianza;
- ✓ registrazione;

così come le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti, tutela dell'origine geografica (prime fra di tutte quelle in materia di tutela del Made in Italy e di applicazione del c.d. Accordo di Madrid), raccolta e rilevazione dei dati statistici inerenti il commercio internazionale e così via.

A tale riguardo, come detto, oltre alle misure tariffarie preferenziali concesse unilateralmente dall'Unione Europea (e che quindi trovano applicazione ai beni e prodotti provenienti dai Paesi o territori beneficiari all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione, ma non viceversa), ve ne sono numerose altre oggetto di apposite convenzioni internazionali concluse con singoli Stati o gruppi di Stati e (c.d. "**Paesi accordisti**") che, a differenza delle prime, trovano applicazione secondo il principio della reciprocità (talvolta attenuata), nel senso che il trattamento tariffario preferenziale che è riconosciuto alle merci aliene all'atto dell'immissione in libera pratica nel territorio della Unione Europea viene riconosciuto anche alle merci unionali allorché queste sono importate in uno di tali Stati.

Viceversa, le misure di politica commerciale diverse rispetto a quelle tariffarie così come le altre misure relative all'origine delle merci non sono influenzate dalle preferenze concesse unilateralmente dall'Unione Europea con la conseguenza, ad esempio, che nulla osta all'applicazione di un divieto di immissione in libera pratica che colpisca una determinata tipologia di beni o prodotti indipendentemente dal Paese di cui essi sono originari<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> A meno che, come ovvio, tale divieto non sia già specificamente diretto a merci aventi una ben precisa origine geografica o una ben precisa provenienza, come spesso accade proprio per le misure di polizia sanitaria umana o veterinaria.

## 2.II. Prodotti originari e prodotti oggetto di trasformazione o lavorazione: le regole dell'origine comune.

In linea generale, un prodotto è considerato avere origine comune del Paese o del territorio in cui è interamente ottenuto (cfr. art. 60 § 1 del CDU): si tratta dei c.d. "**prodotti interamente ottenuti**". Sono da considerare tali (cfr. art. 31 del RD-CDU):

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Quelli interamente ottenuti non esauriscono l'intero novero dei prodotti originari in quanto è ben possibile – anzi, possiamo dire che è ormai la normalità – che le merci siano fabbricate con materiali alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori. Sono questi i c.d. **prodotti trasformati** i quali sono da considerare originari

del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima<sup>4</sup> trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (cfr. art. 60 § 2 CDU). Non tutte le trasformazioni o lavorazioni sono idonee allo scopo e, dunque, non tutte determinano la modifica dell'origine geografica del prodotto.

Ai sensi dell'art. 60 § 2 CDU, infatti, affinché ciò si realizzi è necessario che tali le trasformazioni o lavorazioni:

1. siano economicamente giustificate.

In particolare, esse non soddisfano mai tale requisito qualora, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, risulti che il loro scopo (anche non unico) sia quello di evitare l'applicazione delle misure tariffarie e non tariffarie previste dall'art. 59 del CDU, ossia – in sostanza – distorcere l'origine del prodotto al fine evitare l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di vincolo allo specifico regime doganale (cfr. art. 33 § 1 c.1 del RD-CDU).

Purtroppo - a differenza di quanto vedremo in seguito per i regimi preferenziali concessi unilateralmente - non esiste una specifica disciplina comunitaria di rango regolamentare che stabilisca *a priori* "quando" una lavorazione o trasformazione debba essere considerata economicamente giustificata né tantomeno sufficiente (salvo, in quest'ultimo caso, le c.d. operazioni insufficienti che andremo a breve ad esaminare).

L'analisi deve quindi essere condotta caso per caso, ma sempre tenendo a mente – quale "stella polare" – che, qualora l'ultima lavorazione o trasformazione non possa essere considerata sufficiente, il bene o il prodotto è considerato originario del Paese o del territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali che lo costituiscono, determinata sulla base del valore degli stessi (cfr. art. 33 § 1 c. 3 del RD-CDU).

---

<sup>4</sup> In questi casi, dunque, l'origine è determinata sulla base del c.d. "criterio temporale", ossia in funzione del luogo in cui è stata posta in essere l'ultima trasformazione o lavorazione.

L'assenza di una puntuale disciplina regolamentare, ad ogni modo, non equivale *tout court* ad assenza di disciplina: l'Unione Europea, infatti, ha condiviso una serie di comportamenti univoci, costituenti una vera e propria *soft law*, costituenti le regole in base alle quali determinare l'origine comune di tutte le merci classificabili all'interno del sistema armonizzato. Tale insieme di regole è pubblicato sul sito internet della Commissione dell'Unione Europea<sup>5</sup> e verrà quanto prima aggiornato in funzione delle modifiche apportate dal nuovo Codice Dogane Unionale.

Per alcune determinate tipologie di beni e prodotti, esiste invece una specifica disciplina regolamentare comunitaria che individua in modo puntuale le regole di origine comune; infatti, per i prodotti elencati nell'allegato 22-01 del RD-CDU (**vgs. appendice 1**) sono previste regole di origine in forza delle quali:

- ✓ i riferimenti alla "fabbricazione", alla "produzione" o alla "trasformazione" dei prodotti comprendono tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione<sup>6</sup>;
- ✓ per "materiale" si intendono gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti un processo per produrre un altro prodotto;
- ✓ per "materiale originario" si definisce un materiale il cui paese di origine è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione;

---

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en)

<sup>6</sup> Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura

- ✓ per “materiale non originario” si intende un materiale il cui paese di origine non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.
- ✓ per “prodotto” si definisce quanto viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Per i prodotti indicati in tale allegato, l'origine è determinata o in applicazione o della regola del c.d. valore aggiunto o di quella del c.d. salto di voce doganale.

Sulla base della **regola del valore aggiunto**, la merce è originaria di quel Paese o territorio in cui la trasformazione o lavorazione nonché l'incorporazione dei beni originari di esso ha determinato l'acquisizione di un maggior valore<sup>7</sup> (il valore aggiunto, appunto) che rappresenti almeno una determinata percentuale, variabile a seconda della diversa classificazione tariffaria del prodotto finito, del prezzo franco fabbrica<sup>8</sup> del prodotto stesso.

Ai fini dell'applicazione di tale regola:

- ✓ i materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di questo al fine di stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un

---

<sup>7</sup> Definito come “l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese” per tali operazioni.

<sup>8</sup> Definito come “il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto”.

prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni effettuate in tale paese;

- ✓ salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione qualora il loro valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Per la **regola del salto di voce doganale**, la merce è originaria del Paese o territorio in cui è stata effettuata la lavorazione o trasformazione che ha determinato la modifica della voce di classificazione del prodotto finito rispetto a quella dei singoli beni o materie utilizzati nel processo di fabbricazione.

Tale modifica può attenersi?

- ✓ il solo capitolo, di tal che la variazione dell'origine si ha al passaggio ad un nuovo capitolo di classificazione doganale (acronimo "CC – *Change from any other chapter*");
- ✓ la voce, nel qual caso la variazione si realizza al passaggio da una voce all'altra del sistema di classificazione (acronimo "CTH – *Change from any other tariff heading*");
- ✓ la sottovoce, ed in tale ipotesi per la modifica è necessario il passaggio ad una sottovoce diversa dalla precedente, anche se appartenente alla medesima voce

---

<sup>9</sup> Per la migliore interpretazione di quanto segue, si tenga presente che al punto (2) delle note introduttive dell'allegato 22-01 è chiarito che: "Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sottovoce separata» nel presente allegato. «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (indicato anche con «SA»), come modificato a seguito delle raccomandazioni del 26 giugno 2009 e del 26 giugno 2010 del Consiglio di cooperazione doganale".

doganale della prima (acronimo “CTSH – Change from any other tariff sub heading”);

- ✓ la voce separata, con la conseguenza che l'origine è determinata dal passaggio ad una voce separata da qualunque altra separazione della medesima voce o di altra voce doganale (acronimo “CTHS – Change to this split heading from any other split of this heading or from any other heading”);
- ✓ la sottovoce separata, ed in tal caso la variazione dell'origine comune si ha solo in conseguenza del passaggio ad una sottovoce separata da qualunque altra separazione della medesima sottovoce o di altra voce doganale o sottovoce (acronimo “CTSHS – Change to this split subheading from any other split of this subheading or from any other subheading or heading”).

Per l'applicazione della regola del salto della voce doganale, è bene rammentare che le disposizioni presenti nell'allegato 22-01 devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite “voce separata” e “sottovoce separata”.

In generale, per stabilire l'origine di un prodotto finito non si deve considerare l'origine dell'energia e del combustibile, degli impianti e delle attrezzature e delle macchine utensili utilizzate nel corso del processo di fabbricazione né, tantomeno, dei materiali che non entrano e che non sono destinati ad entrare nella composizione finale del prodotto stesso (i c.d. “materiali di consumo”): in sostanza, ciò che nel corso della fabbricazione viene “disperso” e non si trova fisicamente all'interno del prodotto finito non ha alcuna incidenza ai fini della determinazione dell'origine del prodotto stesso.

Disciplina particolare vige per gli **imballaggi**, allorché questi siano considerati un tutt'uno con il prodotto oggetto di

classificazione ai sensi di quanto previsto dalla regola 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987<sup>10</sup>; in questo caso, infatti:

- ✓ se si tratta di beni o prodotti indicati nell'allegato 22-01, qualora sia applicabile la regola del valore aggiunto, il loro valore deve essere considerato per la verifica del rispetto della regola di origine;
  - ✓ in tutti gli altri casi, non devono essere presi in considerazione;
2. siano effettuate presso un'impresa attrezzata a tale scopo;
  3. ed abbiano determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbiano comunque rappresentato una fase importante nel processo di lavorazione.

A tale riguardo, l'art. 34 del RD-CDU elenca tutta una serie di lavorazioni e trasformazioni (le c.d. "**operazioni minime**") considerate *de iure* inidonee a modificare l'origine.

Secondo la previsione regolamentare, "non sono considerate come *trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata*" le seguenti operazioni:

---

<sup>10</sup> "5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

- a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;
- b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte."



- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Indipendentemente dal loro valore relativo e dall'eventuale maggiore valore conseguente alla loro effettuazione, dunque, tali operazioni non sono mai idonee a determinare la modifica dell'origine comune del prodotto o del bene.

Disposizioni particolari vigono per **accessori, pezzi di ricambio ed utensili** la cui origine varia, e sensibilmente, a seconda che siano consegnati o meno insieme a particolari categorie di prodotti al cui servizio sono destinati. Nella prima ipotesi, quando questi (cfr. art. 35 § 1 del CDU):

- ✓ sono consegnati insieme ad una delle merci elencate nelle sezioni XVI<sup>11</sup>, XVII<sup>12</sup> ed XVIII<sup>13</sup> della nomenclatura combinata;

---

<sup>11</sup> Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di

✓ e fanno parte del loro equipaggiamento ordinario; mutuoano l'origine del prodotto principale: l'esempio tipico è costituito dalla ruota di scorta di un veicolo.

Ragionando *a contrario*, in tutti i casi in cui non sono soddisfatte tali condizioni (consegna non contestuale; riconducibilità del bene principale ad una sezione di nomenclatura combinata diversa rispetto ad una delle tre sopra indicate; straordinarietà dell'equipaggiamento), l'accessorio, l'utensile o il pezzo di ricambio segue le proprie ordinarie regole di origine.

Unica eccezione sono i **ricambi essenziali**, definiti (cfr. art. 35 § 3 del CDU) come quelli che soddisfano contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni:

- a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato;
- b) sono caratteristici di queste merci;
- c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili;

e che (cfr. art. 35 § 2 del CDU), qualora destinati a merci di cui alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata già immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione Europea, sono per *fictionis iuris* considerati avere la medesima origine di queste ma solo se è dimostrato che la loro fornitura insieme al "bene principale" non avrebbe inciso sulla determinazione dell'origine di quest'ultimo.

E' da notare come, mentre per il caso di accessori, pezzi di ricambio ed utensili consegnati contemporaneamente al bene "principale", la particolare regola dell'origine trova applicazione qualunque sia il regime doganale di vincolo, in caso di ricambi

---

riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi.

<sup>12</sup> Materiali di trasporto.

<sup>13</sup> Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.

essenziali la disposizione testé citata si applica al solo caso dell'immissione in libera pratica.

### **2.III. Le prove dell'origine comune ed il regime speciale di importazione non preferenziale per beni determinati.**

Ai sensi dell'art. 61 § 1 del CDU, quando per un prodotto è presentata in Dogana una dichiarazione di vincolo ad un regime, l'Autorità Doganale può richiedere al dichiarante di provarne l'origine.

Tale prova può essere fornita in qualunque modo sia di soddisfazione per l'Autorità stessa la quale può – in caso di ragionevole dubbio – chiedere al dichiarante di fornire qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertare l'effettiva origine del bene, ossia – richiamando il lessico regolamentare (cfr. art. 61 § 2 del CDU) - *“per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione”*. Qualora ciò sia richiesto da specifiche esigenze del commercio internazionale, un documento comprovante l'origine può essere rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione Europea in conformità (cfr. art. 61 § 3 del CDU)<sup>14</sup>:

- ✓ alle regole di origine in vigore nel Paese o nel territorio di destinazione;
- ✓ ovvero ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale e di cui, pertanto, sono originarie.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il **certificato di origine** viene emesso non dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma dagli uffici del Registro per le Imprese attivi in ciascuna Camera di

---

<sup>14</sup> Identica possibilità hanno, come ovvio, anche gli Stati non facenti parte dell'Unione Europea sulla base delle loro disposizioni nazionali.

Commercio<sup>15</sup>; lo stesso certificato è rilasciato anche dalle competenti autorità dei Paesi terzi ed ha come unica funzione quella di attestare l'origine comune delle merci in essi descritte.

Il fatto che tale certificato sia citato o allegato alla dichiarazione con cui la merce non unionale viene vincolata ad un regime doganale non ha alcuna conseguenza dato che non si tratta di un titolo la cui presenza è obbligatoria a termini di regolamento per la conclusione della specifica operazione né tantomeno la cui presentazione all'Autorità Doganale è necessaria per la concessione di condizioni di particolare favore.

Unica conseguenza derivante dal suo uso è quella di fornire la prova dell'origine del prodotto; si tratta, comunque, di una prova ampiamente contestabile da parte dell'Autorità Doganale che, come visto (cfr. art. 61 § 2 del CDU), può richiedere al dichiarante qualsiasi altra prova complementare necessaria.

Non è prevista, a livello di codice doganale, alcuna condizione per il loro rilascio e nemmeno è richiesta la necessaria esistenza di una procedura di cooperazione amministrativa con le autorità del Paese emittente; da ciò discende che, in caso di dubbio, l'Autorità Doganale dello Stato membro può o *tout court* non ritenere valido il certificato in questione (qualora disponga di un idoneo substrato probatorio) o richiederne il controllo all'organo collaterale del Paese emittente (nel caso in cui con questo non esistano appositi accordi bilaterali che consentano l'utilizzo del canale della Cooperazione Amministrativa in materia di Origine) sulla base delle comuni procedure di Mutua Assistenza Amministrativa ma, in tal caso, senza possibilità di ritenere invalido il certificato stesso nel caso in cui la risposta non pervenga entro un determinato termine.

Esiste poi alcuni prodotti – la cui disciplina è contenuta in fonti comunitarie esterne al CDU ed ai suoi regolamenti collegati – la cui immissione in libera pratica è assoggettata ad un particolare regime, definito come “**regime speciale d'importazione non preferenziale**”: per questi, la disciplina dei documenti comprovanti

---

<sup>15</sup> Alla URL [http://www.rm.camcom.it/pagina259\\_certificati-di-origine.html](http://www.rm.camcom.it/pagina259_certificati-di-origine.html) della CCIAA di Roma è reperibile un interessante manuale relativo alle procedure di accreditamento e rilascio del certificato di origine.

l'origine comune non unionale, stante il rinvio operato dall'art. 63 del CDU, è contenuta negli artt. 57 e ss. del RE-CDU.

In particolare, ai sensi dell'art. 57 § 1 del RE-CDU, qualora le disposizioni inerenti tali regimi speciali facciano riferimento a questo articolo, le competenti autorità del Paese terzo da cui i prodotti provengono o gli organismi debitamente autorizzati da tali autorità devono redigere – qualora la loro origine sia stata determinata in conformità alle regole di cui all'art. 60 del CDU - un **certificato di origine per importazione di prodotti soggetti a regimi speciali non preferenziali** conforme allo *specimen* contenuto nell'allegato 22-14 del RE-CDU (**vgs. appendice 02**).

Le autorità emittenti rilasciano il certificato prima del vincolo dei prodotti in esso indicati al regime di esportazione e ne conservano una copia ai propri atti; è prevista (cfr. art. 57 § 4 del RE-CDU) la possibilità di una sua **emissione a posteriori** – previa verifica della concordanza fra le indicazioni del certificato in corso di emissione con i dati e le notizie contenute nel fascicolo dell'esportazione – allorché il mancato rilascio al momento dell'esportazione sia conseguenza:

- ✓ di un errore;
- ✓ di un'omissione involontaria;
- ✓ di circostanze particolari.

Come detto, i certificati di cui si tratta devono essere rilasciati qualora ciò sia previsto da “regimi speciali d'importazione non preferenziale per determinati prodotti”: in tali ipotesi, la loro emissione è possibile – salvo una diversa previsione che può essere contenuta nelle disposizioni regolatorie del singolo regime speciale in questione – solo qualora sia soddisfatta una ulteriore condizione collocata “a monte” (un vero e proprio “presupposto di emissione”) costituita dall'intervenuta attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa fra la Commissione dell'Unione Europea e le competenti autorità dello Stato terzo emittente (cfr. art. 58 § 1 c. 2 del RE-CDU), le quali devono trasmettere alla Commissione:

- ✓ il nome e l'indirizzo delle autorità autorizzate ad emetterli;
- ✓ il facsimile dei loro timbri;

- ✓ il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere e trattare le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine emessi.

Fino a che tali informazioni non sono ricevute dalla Commissione dell'Unione Europea, le autorità competenti dell'Unione (ossia, in sostanza, le Autorità Doganali dei singoli Stati membri) vietano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

## **2.IV. Il controllo della prova di origine.**

La presenza dei richiamati "presupposti di emissione" determina – a differenza di quanto abbiamo appena riferito per i "comuni" certificati di origine – che, per quanto concerne i certificati di origine per importazione di prodotti soggetti a regimi speciali non preferenziali, sia possibile l'attivazione della procedura di cooperazione amministrativa in materia di origine (di seguito, semplicemente CAO).

Una volta ricevuti dalle Autorità Doganali degli Stati membri, dunque, tali certificati possono essere fatti oggetto di verifica presso l'organo emittente (c.d. **controllo a posteriori**): si tratta, si badi bene, di un controllo che è sempre posteriore rispetto alla presentazione della dichiarazione doganale d'importazione e dunque alla loro emissione, ma ciò non implica necessariamente che debba essere espletato solo successivamente allo svincolo della merce.

Anzi, in linea puramente teorica sarebbe opportuno che il controllo *de quo* fosse attivato contestualmente alla presentazione della dichiarazione e con la merce ancora soggetta a vigilanza doganale.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 59 § 2 del RE-CDU, qualora l'Autorità Doganale dello Stato membro nutra **fondati dubbi** circa:

- ✓ l'autenticità di un certificato di origine, ossia qualora ritenga possibile che esso sia materialmente falso (nel senso di mai rilasciato dall'organo emittente) o alterato nel suo contenuto rispetto a quello effettivamente emesso (circostanza che ai

sensi della normativa penale italiana costituisce pur sempre una ipotesi di falso materiale);

- ✓ l'esattezza delle informazioni in esso contenute, ossia la corrispondenza fra le notizie da questo attestate e la situazione reale (circostanza che potrebbe dare luogo ad una ipotesi di falso ideologico);

può richiedere alle autorità emittenti - il cui nominativo come abbiamo visto deve essere già stato comunicato alla Commissione dell'Unione Europea (cfr. art. 58 § 1 c. 2 del RE-CDU) - di verificare se esso è autentico o se è corretta l'origine in esso dichiarata.

A tale scopo, l'Autorità Doganale rispedisce il certificato di origine o una sua copia all'organo preposto al controllo nonché l'originale o la copia della fattura presentata in allegato a questo; se del caso, indica i motivi del controllo posteriori e fornisce ogni ulteriore informazione in suo possesso che faccia ritenere l'inesattezza delle informazioni contenute nel certificato o la falsità materiale dello stesso.<sup>16</sup>

Le autorità emittenti comunicano gli esiti del loro controllo non appena possibile e, comunque, **entro il termine massimo di 6 mesi** inutilmente decorso il quale (cfr. art. 59 § 3 c. 2 del RE-CDU) l'Autorità Doganale richiedente nega l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale inerente i prodotti indicati nel certificato inviato al controllo.

---

<sup>16</sup> Secondo la lettera dell'art. 59 § 2 del RE-CDU, l'invio per il controllo a posteriori all'organo emittente della fattura presentata alle Autorità Doganali dello Stato membro al momento del vincolo della merce a regime non è una facoltà per queste ultime ma un obbligo con la conseguenza che eventuali richieste di attivazione del canale della CAO carenti di tale allegazione potrebbero essere vizzate proceduralmente e, di conseguenza, i loro esiti potrebbero non essere ritenuti valida fonte probatoria in caso di successivo contenzioso.





# Appendice 1



ALLEGATO 22-01

**Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale**

NOTE INTRODUTTIVE

(1) **Definizioni**

- 1.1. I riferimenti alla «fabbricazione», alla «produzione» o alla «trasformazione» dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione.

Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura.

- 1.2. «materiale», gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti a un processo per produrre un altro prodotto.

«materiale originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«materiale non originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

1.3. *Regola del valore aggiunto*

- a) «regola del valore aggiunto dell'X%», fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.
- b) «valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione», l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
- c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto.

1.4. *Confezione completa*

Nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

**▼B**

- 1.5. Nel presente allegato il termine «paese» è da intendersi come «paese o territorio».

**(2) Applicazione delle norme del presente allegato**

- 2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sottovoce separata» nel presente allegato. «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (indicato anche con «SA»), come modificato a seguito delle raccomandazioni del 26 giugno 2009 e del 26 giugno 2010 del Consiglio di cooperazione doganale.

La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del sistema armonizzato è regolata dalle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano *mutatis mutandis* le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.

- 2.2. Il riferimento a una modifica della classificazione tariffaria nelle regole primarie stabilite di seguito si applica solo ai materiali non originari.
- 2.3. I materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di tale paese per stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese.
- 2.4. Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell'inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.
- 2.5. Ai fini dell'applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 2.6. Le regole primarie stabilite a livello di capitolo (regole primarie di capitolo) hanno lo stesso valore delle regole primarie a livello di suddivisione e possono essere applicate in alternativa.

**(3) Glossario**

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.

**▼B**

- CC: passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo
- CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce
- CTSH: passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce
- CTHS: passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce
- CTSHS: passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

*SEZIONE I***ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE****CAPITOLO 2****Carni e frattaglie commestibili****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

**Nota del capitolo:**

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.

## CAPITOLO 4

**Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 0408	- Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l'essiccazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 — tuorli, non essiccati, della voce SA ex 0408



SEZIONE II

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

CAPITOLO 9

Caffè, tè, mate e spezie

**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Caffè non torrefatto	
0901 11	- - non decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
0901 12	- - decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
	- Caffè torrefatto	
0901 21	- - non decaffeinizzato	CTSH
0901 22	- - decaffeinizzato	CTSH

CAPITOLO 14

**Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove**

**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

**▼B**

- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1404	Linters di cotone, imbianchiti	Si considera paese d'origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

*SEZIONE IV***PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI****CAPITOLO 17****Zuccheri e prodotti a base di zuccheri****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	CC
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Come specificato per le voci separate

**▼B**

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1702 (a)	- Lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio chimicamente puri	CTHS
ex 1702 (b)	- Altro	CC
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	CC
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	CTH

## CAPITOLO 20

**Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2009	Succhi di uva	CTH, tranne dal mosto d'uva della voce 2204

## CAPITOLO 22

**Bevande, liquidi alcolici ed aceti****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino



**▼B**

(voce 2204), vermut (voce 2205), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208) quello dei materiali che rappresentano oltre l'85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2204	Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol	Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204

*SEZIONE VI***PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE****CAPITOLO 34**

**Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso**

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute



CAPITOLO 35

**Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi**

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 o — albumi, non essiccati, della voce SA ex 3502

*SEZIONE VIII*

**PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA**

CAPITOLO 42

**Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella**

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4203	- Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Confezione completa

*SEZIONE X*

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI**

CAPITOLO 49

**Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani**

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

**▼B**

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, decorati	CTH

*SEZIONE XI***MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI**

## CAPITOLO 50

**Seta****Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5001	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	CTH
5002	Seta greggia (non torta)	CTH
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	CTH
5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5006	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Come specificato per le voci separate
ex 5006 (a)	pelo di Messina (crine di Firenze)	CTH
ex 5006 (b)	Altro	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura



## CAPITOLO 51

**Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:****Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5101	Lane, non cardate né pettinate	Come specificato per le voci separate
ex 5101 (a)	- sucide, comprese le lane lavate a dosso	CTH
ex 5101 (b)	- sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5101 (c)	- carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	CTH
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Come specificato per le voci separate
ex 5103 (a)	carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103 (b)	altro	CTH
5104	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	CTH
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5110	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5113	Tessuti di peli grossolani o di crine	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>



## CAPITOLO 52

## Cotone

## Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5201	Cotone, non cardato né pettinato	Come specificato per le voci separate
ex 5201 (a)	imbianchito	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201 (b)	altro	CTH
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5203	Cotone, cardato o pettinato	CTH
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul>



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m <sup>2</sup>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5212	Altri tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

## CAPITOLO 53

**Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH

▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
[5304]		
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5306	Filati di lino	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul>

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5308 (a)	- Filati di altre fibre tessili vegetali	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 5308 (b)	- Filati di carta	CTH
5309	Tessuti di lino	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5311 (a)	Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5311 (b)	Filati di carta	CTH

## CAPITOLO 54

**Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5403	<p>Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5404	<p>Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5405	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5406	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>



## CAPITOLO 55

**Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco****Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5501	Fasci di filamenti sintetici	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5502	Fasci di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul>

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

## CAPITOLO 56

**Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia****Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5601	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e gropetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Come specificato per le voci separate
ex 5602 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precondizionato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5602 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi
ex 5602(c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Come specificato per le voci separate
ex 5603 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5603 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze
ex 5603 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Come specificato per le voci separate
ex 5604 (a)	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
ex 5604 (b)	- -altro	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	CTH
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili	CTH
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali

## CAPITOLO 57

**Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati	CTH
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	CTH
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	CTH

## CAPITOLO 58

**Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5801 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5801 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5801 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703	Come specificato per le voci separate
ex 5802 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5802 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5802 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5803 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5803 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5803 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti della voce 6002	Come specificato per le voci separate
ex 5804 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5804 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5804 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Come specificato per le voci separate
ex 5805 (a)	- stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5805 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5805 (c)	- -altro	Fabbricazione a partire da filati
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Come specificato per le voci separate
ex 5806 (a)	- stampati o tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5806 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5806 (c)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati	Come specificato per le voci separate
ex 5807 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5807 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5807 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5808	Trecce in pezza; manufatti di pasamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	Come specificato per le voci separate
ex 5808 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5808 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5808 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5809	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Come specificato per le voci separate
ex 5809 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5809 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5809 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5811	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	Come specificato per le voci separate
ex 5811 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5811 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5811 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

## CAPITOLO 59

**Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tessili per usi industriali****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate.	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo	Come specificato per le voci separate
ex 5911 (a)	- dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, della voce 6310
ex 5911 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati o da fibre



## CAPITOLO 60

## Tessuti a maglia

## Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6001 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6001 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6002 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6002 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002	Come specificato per le voci separate
ex 6003 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6003 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6004 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6004 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004	Come specificato per le voci separate
ex 6005 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6005 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6006	Altre stoffe a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6006 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6006 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

## CAPITOLO 61

**Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	Come specificato per le voci separate
ex 6101 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6101 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	Come specificato per le voci separate
ex 6102 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6102 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6103	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6103 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6103 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6104 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6104 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6105 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6105 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6106 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6106 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6107 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6107 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6108 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6108 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6109 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6109 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6110 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6110 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6111 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6111 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6112 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6112 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6113	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6113 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6113 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6114	Altri indumenti, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6114 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6114 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici) e calzature senza solette riportate, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6115 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6115 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6116 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6116 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6117 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6117 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

## CAPITOLO 62

**Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	Come specificato per le voci separate
ex 6201 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6201 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	Come specificato per le voci separate
ex 6202 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6202 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6203 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6203 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6204 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6204 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6205 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6205 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6206 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6206 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6207 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6207 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6208 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6208 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6209 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6209 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907	Come specificato per le voci separate



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6210 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6210 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti	Come specificato per le voci separate
ex 6211 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6211 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6212 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6212 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213	Fazzoletti da naso e da taschino	Come specificato per le voci separate
ex 6213 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6213 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Come specificato per le voci separate
ex 6214 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6214 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	Come specificato per le voci separate
ex 6215 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6215 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6216	Guanti, mezzoganti e muffole	Come specificato per le voci separate
ex 6216 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6216 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	Come specificato per le voci separate
ex 6217 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6217 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

## CAPITOLO 63

**Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare e stracci****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6301	Coperte	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6301 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6301 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6301 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6301 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6301 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6301 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6302	biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6302 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6302 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6302 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6302 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6302 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6302 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6303 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6303 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6303 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6303 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6303 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6303 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6304 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6304 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6304 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6304 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6304 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6304 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6305 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6305 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6305 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6305 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6305 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6305 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Come specificato per le voci separate
	- Copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio, di feltro o di stoffe non tessute:	
ex 6306 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6306 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	- - Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altri copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio:	
	- - a maglia	
ex 6306 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6306 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6306 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6306 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6306 (g)	tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela;	CTH
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Come specificato per le sottovoci
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
6307 20	- Cinture e giubbotti di salvataggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307 90	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	CTH

## SEZIONE XII

**CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI**

## CAPITOLO 64

**Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6405	Altre calzature	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

## SEZIONE XIII

## LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

## CAPITOLO 69

## Prodotti ceramici

## Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
Da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette; statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	CTH



## SEZIONE XIV

**PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE**

## CAPITOLO 71

**Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete**

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7117	Gioielli di ceramica di imitazione, decorati	CTH

## SEZIONE XV

**METALLI COMUNI E LORO LAVORI**

## CAPITOLO 72

**Ghisa, ferro e acciaio****Definizione**

Ai fini del presente capitolo, per «laminato a freddo» e «ottenuto a freddo» si intende la riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. Le espressioni non comprendono i processi di laminatura a freddo molto leggeri (skin pass o pinch pass) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina.

**Nota di capitolo**

Ai fini del presente capitolo, una modifica della classificazione solo in seguito al taglio non deve essere considerata come conferente origine.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie	CTH
7202	Ferro-leghe	CTH
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	CTH



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Come specificato per le voci separate
ex 7204 (a)	- Cascami ed avanzi ferrosi	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui esse sono ottenute da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
ex 7204 (b)	- Cascami lingottati di ferro o di acciaio	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui gli avanzi e i cascami utilizzati per ottenerle derivano da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
7205 10	- Graniglie	CTH
	- Polveri	
7205 21	- - di acciai legati	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 21 (a)	- - - Polveri miste di acciaio legato	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 21 (b)	- - - Polveri non miste di acciaio legato	CTSH
7205 29	- - Altro	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 29 (a)	- - - Altre polveri miste	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 29 (b)	- - - Altre polveri miste	CTSH
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203	CTH
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7206
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	CTH
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7210 (a)	- Placcati	CTHS
ex 7210 (b)	- Stagnati e stampati o laccati	CTH
ex 7210 (c)	- Zincati e ondulati	CTH
ex 7210 (d)	- Altro	CTH
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7211 (a)	- laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7208
ex 7211 (b)	- Laminati a freddo	CTHS, tranne dalla voce 7209
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7212 (a)	- Placcati	CTHS, tranne dalla voce 7210
ex 7212 (b)	- Altro	CTH, tranne dalla voce 7210
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7214
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	CTH, tranne dalla voce 7213
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati	CTH
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7216 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalle voci 7208, 7209, 7210, 7211 o 7212, e tranne dalle voci 7213, 7214 o 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce 7209 o dalla voce separata ex 7211(b) e tranne dalla voce 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7216 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7216 (d)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7215
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne nelle voci da 7213 a 7215; oppure passaggio dalle voci da 7213 a 7215, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili	CTH
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7219 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7219 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7219 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7219 (d)	- Altro	CTHS
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7220 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219
ex 7220 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7220 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7220 (d)	- Altro	CTHS
7221	Vergella o bordone di acciai inossidabili	CTH, tranne dalla voce 7222
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili	Come specificato per le voci separate
ex 7222 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219 o 7220, e tranne dalla voce 7221 o dalla voce separata ex 7222(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7222 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7219(b) o ex 7220(b); o CTHS dalla voce separata ex 7222(a)
ex 7222 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7222 (e)	- Altre barre	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (f)	- Altri profilati	CTHS
7223	Fili di acciai inossidabili	CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiproducti di altri acciai legati	CTH
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7225 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7225 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7225 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7225 (d)	- Altro	CTH
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7226 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225
ex 7226 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225
ex 7226 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7226 (d)	- Altro	CTHS, tranne dalla stessa sottovoce
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	CTH, tranne dalla voce 7228
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7228 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7227
ex 7228 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225 o 7226, e tranne dalla voce 7227 o dalla voce separata ex 7228(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7228 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7225(b) o ex 7226(b); o CTHS dalla voce separata ex 7228 (a)
ex 7228 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7228 (e)	- Altre barre	CTHS
ex 7228 (f)	- Altri profilati	CTHS
7229	Fili di altri acciai legati	CTH, tranne nelle voci da 7227 a 7228; oppure passaggio dalle voci da 7227 a 7228, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.

## CAPITOLO 73

## Lavori di ferro o acciaio

## Nota di capitolo

Per la voce 7318 la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie non deve essere considerato come conferente origine.

## Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	CTH
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa	CTH
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti	
7304 11	- Di acciai inossidabili	CTH
7304 19	- Altro	CTH
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
7304 22	- Aste di perforazione di acciai inossidabili	CTH
7304 23	- Altre aste di perforazione	CTH
7304 24	- Altro, di acciai inossidabili	CTH
7304 29	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati	
7304 31	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 39
7304 39	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili	
7304 41	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49
7304 49	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di altri acciai legati	
7304 51	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 59
7304 59	- Altro	CTH
7304 90	- Altro	CTH
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	CTH
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Come specificato per le voci separate
ex 7308 (a)	- Costruzioni	CTHS
ex 7308 (b)	- parti di costruzione	CTH
ex 7308 (c)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7216, 7301, da 7304 a 7306
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	CTH
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	CTH
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	CTH
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chivette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove	CTH
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio	CTH
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio	CTH
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	CTH



## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7326	Altri lavori di ferro o acciaio	CTH

## CAPITOLO 82

**Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni****Regola primaria: Prodotti o parti prodotti a partire da sbozzi**

a) Si considera paese di origine di un prodotto o una parte prodotti a partire da uno sbozzo che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, è classificato nella stessa voce, sottovoce o suddivisione del prodotto o della parte completi o finiti, quello in cui la parte tagliente, la superficie e la parte operante sono state configurate nella forma e nelle dimensioni definitive, a condizione che, nella condizione in cui è importato, lo sbozzo da cui sono state prodotte:

- i) non era in grado di funzionare, e
- ii) non ha subito trasformazioni superiori alla stampa iniziale o a qualsiasi operazione necessaria a rimuovere il materiale dal piatto di forgiatura o dallo stampo di colatura;

b) Se i criteri della lettera a) non sono soddisfatti, si considera paese di origine quello di origine dello sbozzo del presente capitolo.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	CTH
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	Come specificato per le sottovoci
8202 10	- Seghe a mano	CTH
8202 20	- Lame di seghe a nastro	CTSH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)	
8202 31	- con parte operante di acciaio	CTSH
8202 39	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 39 (a)	- Denti e segmenti di denti per seghe circolari	CTH
ex 8202 39 (b)	- Altro	CTSHS
8202 40	- Lame per motoseghe	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 40 (a)	- Denti e segmenti di denti per motoseghe	CTH
ex 8202 40 (b)	- Altro	CTSHS
	- Altre lame di seghe:	
8202 91	- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	CTSH
8202 99	- Altro	CTSH
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano	CTSH
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	CTSH
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	CTH
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	CTH

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Come specificato per le sottovoci
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:	
8207 13	- Con parte operante di cermet	CTSH
8207 19	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8207 19 (a)	- parti	CTH
ex 8207 19 (b)	- Altro	CTSHS
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli	CTSH
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	CTSH
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare	CTSH
8207 50	- Utensili per forare	CTSH
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare	CTSH
8207 70	- Utensili per fresare	CTSH
8207 80	- Utensili per tornire	CTSH
8207 90	- Altri utensili intercambiabili	CTSH



SEZIONE XVI

**MACCHINARI E APPARECCHIATURE MECCANICI; APPARECCHIATURE ELETTRICHE; LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**

CAPITOLO 84

**Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi**

**Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbizzi:**

- (1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbizzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbizzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- (2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

**Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473**

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

**Note del capitolo**

**Nota 1: Raccolta di parti:**

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

**Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:**

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispetti la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

**Nota 3: Smontaggio di prodotti:**

Una modifica della classificazione dovuta allo smontaggio di prodotti non deve essere considerata come la modifica stabilita dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH
ex 8473	Moduli di memoria	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

## CAPITOLO 85

**Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi**

**Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbizzi:**

- 1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbizzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbizzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- 2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

**Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541, e 8542**

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

**Note del capitolo****Nota 1: Raccolta di parti**

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

**Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:**

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispettasse la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

**Nota 3: Smontaggio di prodotti:**

Una modifica della classificazione dovuto dallo smontaggio di prodotti non deve essere considerato come il cambiamento stabilito dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate

## ▼B

dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili, quali marchi d'origine sulla parte stessa o documenti.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8501	- Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH, tranne dalla voce 8541
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	CTH, tranne dalla voce 8529
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	CTH, tranne dalla voce 8529
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampane e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8537 10	Modulo intelligente di comando del motore a semiconduttori per il controllo dei comandi elettrici del motore con regolazione di velocità variabile per una tensione inferiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati	Come specificato per le voci separate

## ▼B

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8541 (a)	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH
ex 8541 (b)	Altro	CTH o assemblaggio di semiconduttori
8542	Circuiti integrati elettronici	CTH o assemblaggio di semiconduttori

## SEZIONE XVIII

**STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI E ACCESSORI**

## CAPITOLO 90

**Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi**

**Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031** Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori
9031	Strumenti di misura o di controllo, apparecchiature e macchinari non specificati o inseriti altrove nel presente capitolo; proiettori di profili	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori

## CAPITOLO 91

**Orologeria****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

**▼B**

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili	CTH

*SEZIONE XX***LAVORI DIVERSI**

## CAPITOLO 94

**Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate**

**Nota di capitolo**

Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9401 ed ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	CTH
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate	CTH



# Appendice 2



## ALLEGATO 22-14

**Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali  
d'importazione non preferenziali**

*Note introduttive:*

1. Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.
2. I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell'Unione accettano come valido soltanto l'originale del certificato di origine.
3. Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
4. I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Tutte le indicazioni complementari necessarie per l'attuazione della normativa dell'Unione che disciplina i regimi speciali di importazione devono essere riportate nella casella n. 5 del certificato di origine.

Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

5. Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
6. I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

- Expedido *a posteriori*,
- Udstedt efterfølgende,
- Nachträglich ausgestellt,
- Εκδοθέν εκ των υστέρων,
- Issued retrospectively,
- Délivré *a posteriori*,
- Rilasciato *a posteriori*,
- Afgegeven *a posteriori*,
- Emitido *a posteriori*,
- Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
- Utfärdat i efterhand,
- Vystaveno dodatečně,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektīvi,

**▼ B**

- Retrospektyvūsis išdavimas,
- Kiadva visszamenőleges hatállyal,
- Maħruġ retrospettivament,
- Wystawione retrospektywnie,
- Vyhotovené dodatočne,
- издаден впоследствие,
- Eliberat ulterior,
- Izdano naknadno.

**▼ M1**

7. I certificati che recano nel riquadro in alto a destra il testo della versione precedente «CERTIFICATO DI ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea» e nel riquadro «Note» il testo della versione precedente, possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1<sup>o</sup> maggio 2019, se anteriore.

▼B

1 Speditore	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI ORIGINE</b></p> <p style="text-align: center;">per le importazioni di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea</p> <p>N. .... ORIGINALI</p>	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	3 AUTORITÀ DI RILASCIO	
<p><b>NOTE</b></p> <p>A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.</p> <p>B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.</p>	4 Paese di origine	
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	
<p>8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.</p> <p>Luogo e data del rilascio ..... Firma ..... Timbro dell'autorità emittente</p>		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		